

IL CREDIT SCORE ALLA LUCE DEL D.LGS 31 DICEMBRE 2025 N. 212



Studio Previti

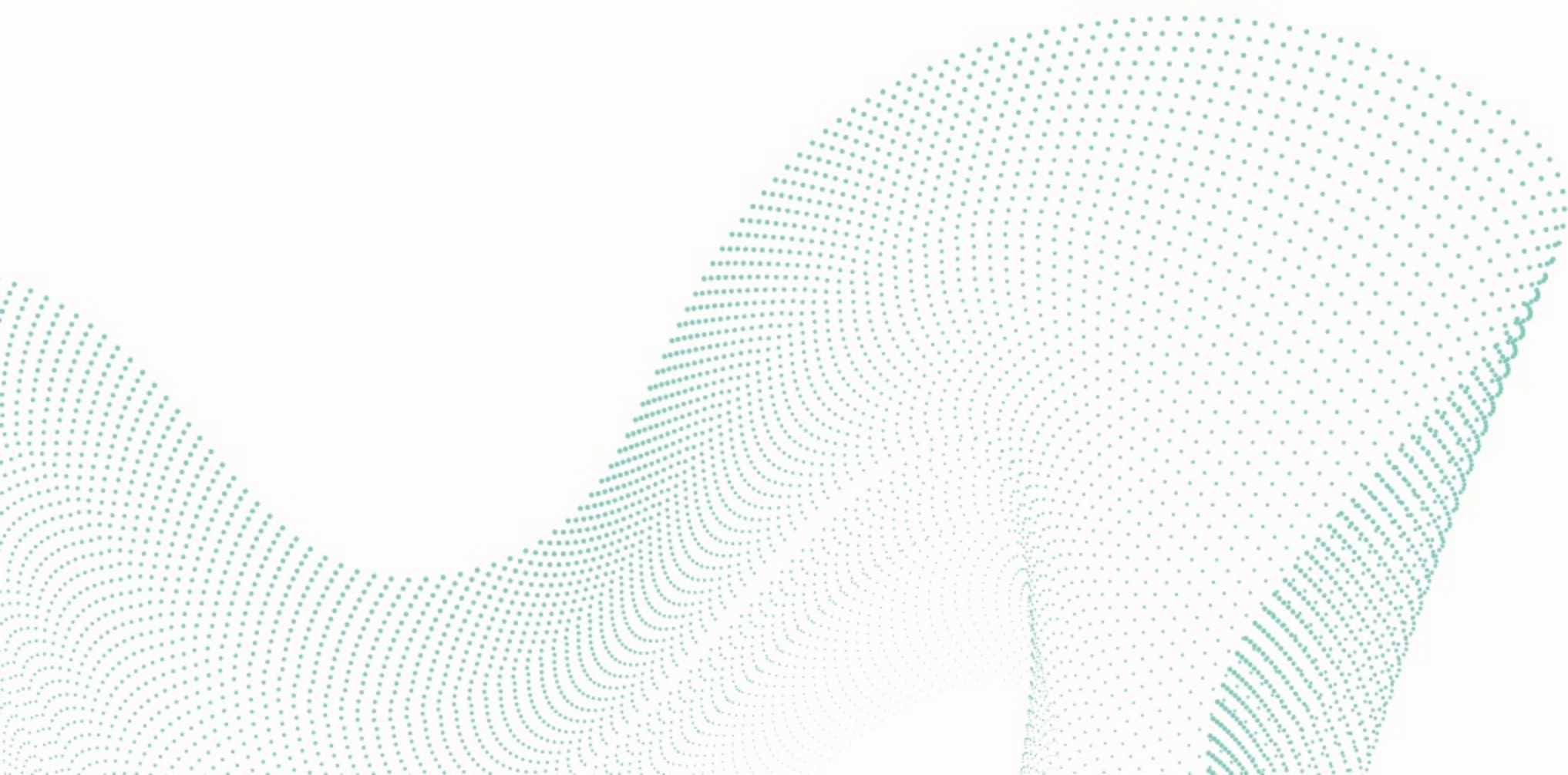
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



Inquadramento

Il Dlgs 31 dicembre 2025, n. 212 recante
Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD 2)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai
consumatori, abroga la direttiva 2008/48/CE e
interviene, tra l'altro, sul Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (**TUB**).

Tra le principali novità assume rilievo l'art. 1 del Decreto che, modificando l'art. 124 bis del TUB, disciplina la **valutazione del merito creditizio, con particolare riferimento al caso in cui la stessa si fonda sul trattamento automatizzato di dati personali.**





**La valutazione del
merito creditizio
(credit scoring): un
diritto-dovere dei
finanziatori**

I finanziatori, prima di concludere un contratto di credito, svolgono una **valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore** (art. 124 bis TUB) che consente di attribuire al medesimo un punteggio, il *credit score*, al fine di determinare la **solvibilità/capacità** di pagamento.

Quali sono le finalità della valutazione del merito creditizio?

- garantire una **gestione sana e prudente**
- evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento (anche a **tutela del consumatore**)



Attenzione: è necessario garantire una serie di **tutele** per il consumatore (interessato) quando il calcolo del credit scoring si basa su un **procedimento decisionale automatizzato, privo di supervisione umana, che incide sulla decisione di concedere o meno il credito.**





Premesse normative

**GDPR: le decisioni
automatizzate**

Principio generale ex art. 22 GDPR

*“L'interessato ha il **diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”.*

Eccezioni:

- a) sia **necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto** tra l'interessato e un titolare del trattamento
- b) sia **autorizzata dal diritto** dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato
- c) si basi sul **consenso esplicito** dell'interessato

Nel caso, di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua **misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi** dell'interessato, **almeno il diritto:**

- **di ottenere l'intervento umano** da parte del titolare del trattamento
- **di esprimere la propria opinione**
- **e di contestare la decisione**

Tali decisioni **non si possono basare sulle categorie particolari di dati personali** (art. 9, par. 1 GDPR) salvo in presenza di legittima base giuridica (art. 9 co. 2 GDPR) e in presenza di misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

13 par. 2 lett. f) e 14 par. 2 lett. g) del GDPR:

obbligo per il titolare di **comunicare** agli interessati (e correlato diritto dell'interessato di cui all'art. 15 par. 1 lett. h):

- **l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,**
- **informazioni significative sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste**



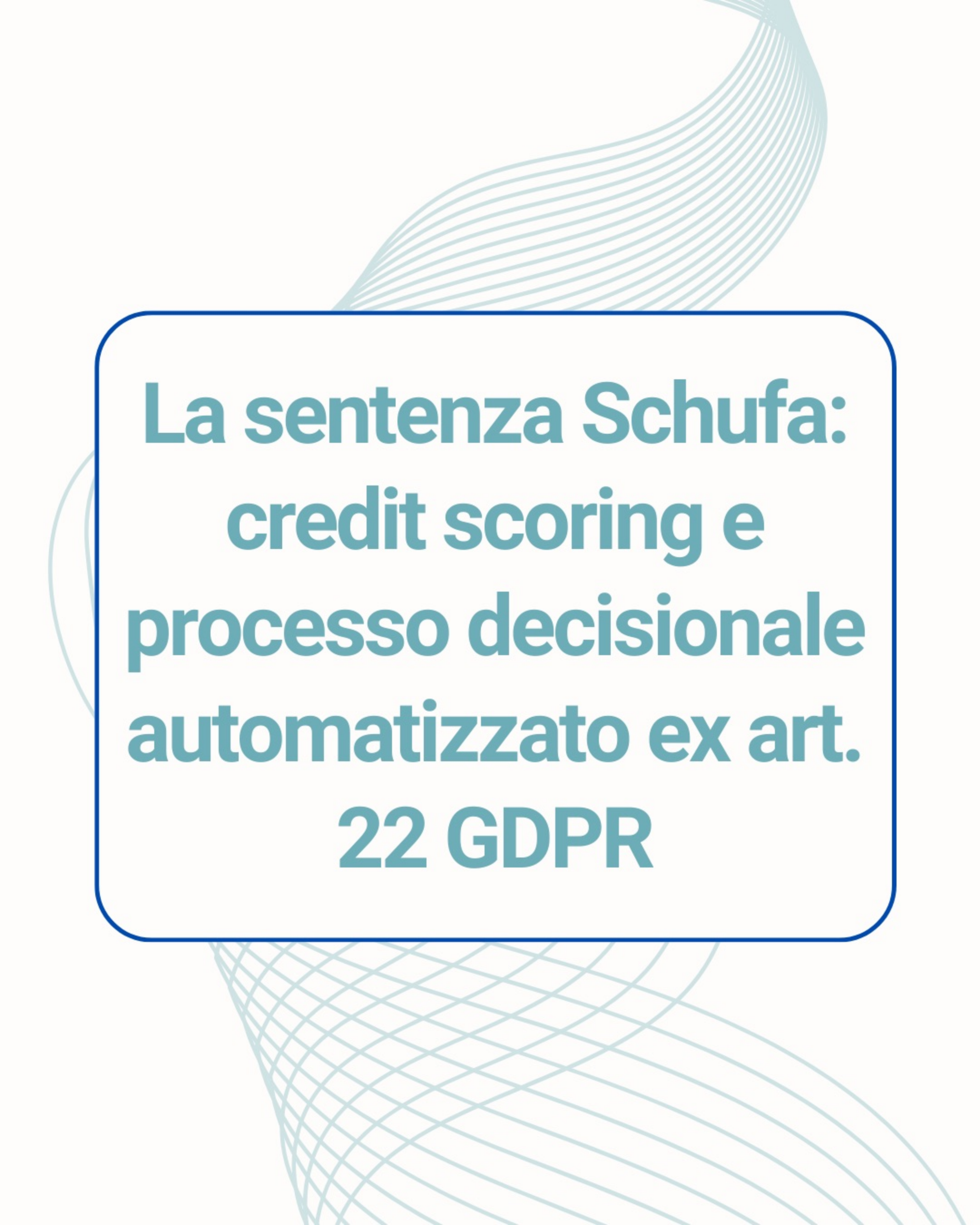
**AI Act: tra
trasparenza
algoritmica e
supervisione umana
contro il rischio di
black box**

I sistemi di *credit score* rientrano tra i sistemi ad alto rischio (art. 5 lett. b) All. III AI Act), ad eccezione dei sistemi utilizzati allo scopo di individuare frodi finanziarie.

Tra gli obblighi più rilevanti:

- adottare e mantenere un **sistema di gestione dei rischi** (art. 9), ricorrere a **set di dati di addestramento, convalida e prova** che soddisfino criteri di **qualità, esattezza, pertinenza e rappresentatività** (art. 10), **redigere**, prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema, la **documentazione tecnica** (art. 11).
- **obbligo generale di trasparenza** (informare dell'interazione con un sistema di AI, ex art. 50 GDPR) **e alfabetizzazione**

- obbligo di **progettare e sviluppare** detti sistemi in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia “*sufficientemente trasparente da consentire ai deployer di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente*” (art. 13)
- **istruzioni per l'uso** che contengano **informazioni sintetiche, complete, corrette, chiare e comprensibili** agli utenti che precisino, tra l'altro, la **finalità** prevista dal sistema di IA, il suo **livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza, le specifiche per i dati di input** (o qualsiasi altra informazione pertinente in termini di set di dati di addestramento, convalida e prova)
- obbligo di garantire la **sorveglianza umana** (*human in the loop*, art. 14)



**La sentenza Schufa:
credit scoring e
processo decisionale
automatizzato ex art.
22 GDPR**

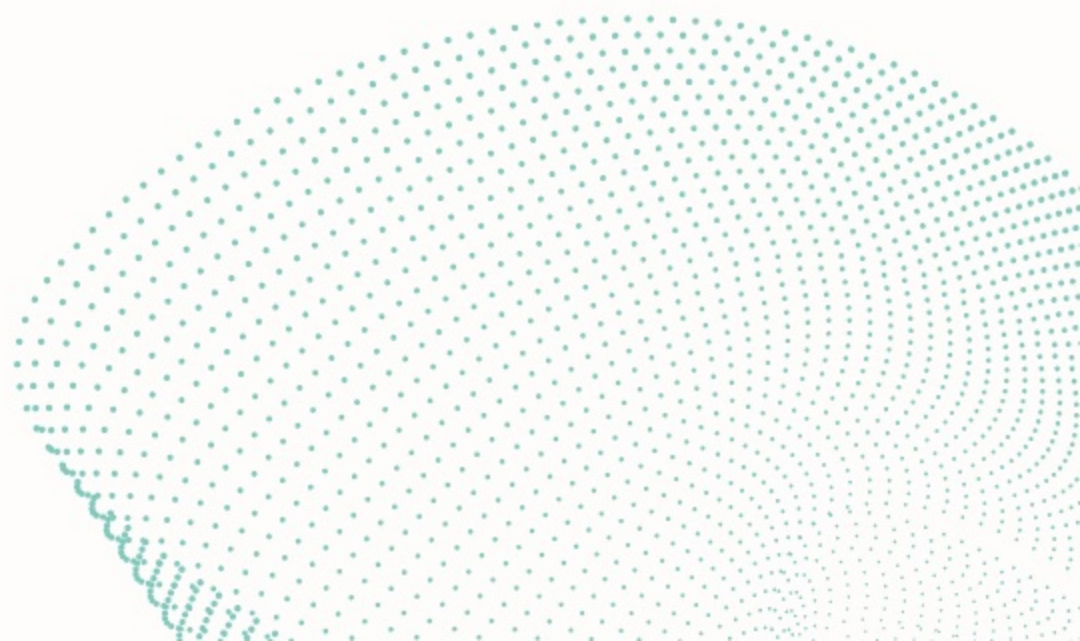
*“il **calcolo automatizzato**, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi a una persona e riguardanti la capacità di quest’ultima di onorare in futuro gli impegni di pagamento **costituisce un «processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche», ai sensi di tale disposizione, qualora da tale tasso di probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l’esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con tale persona da parte di un terzo, al quale è comunicato tale tasso di probabilità.”***

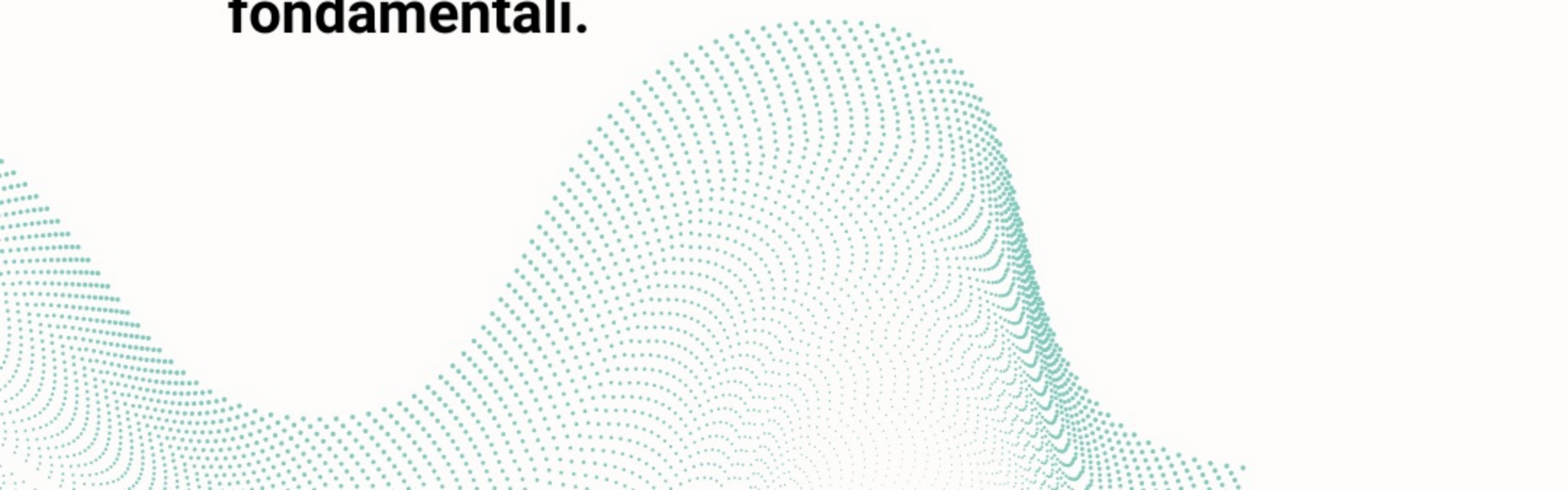
(Cfr. CGUE, sentenza del 7 dicembre 2023 a definizione della causa C. 634/21)

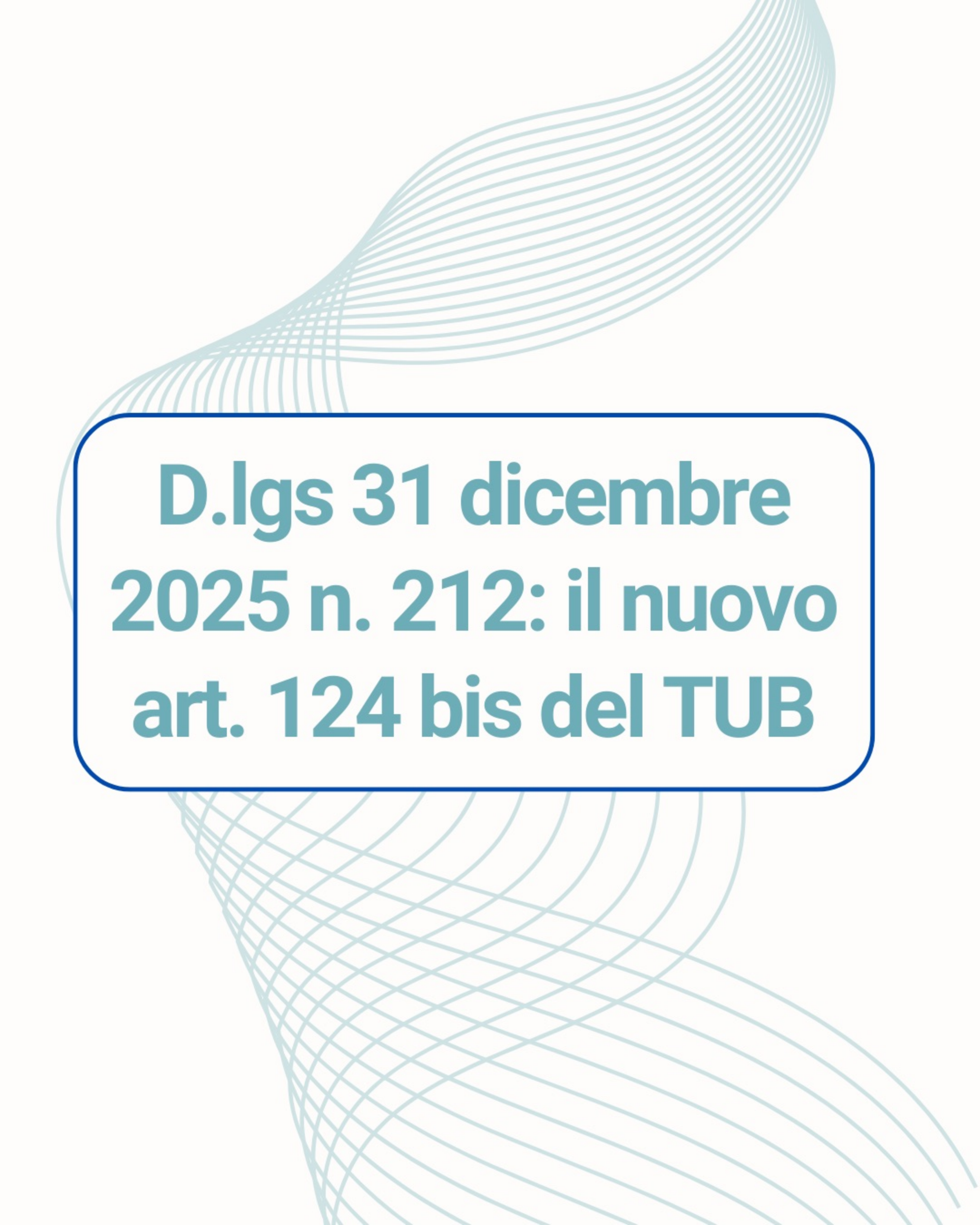


Alcune decisioni delle Autorità

- **L'Autorità di controllo di Amburgo**, il 30 settembre 2025, ha irrogato ad una società del settore finanziario una sanzione di quasi 500.000 euro per aver impiegato un **algoritmo privo di supervisione umana** per decidere in merito alle **richieste di rilascio di carte di credito e per non aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e di informazione** previsti dalla normativa in favore degli interessati.



- Nell'ottobre 2025 l'**Autorità olandese** ha irrogato a Experian una sanzione di 2,7 milioni di euro per aver violato il GDPR nell'esecuzione e nella successiva fornitura di vari **report sul merito creditizio dei consumatori ai propri clienti**, tra i quali fornitori di servizi essenziali (come l'energia elettrica e le telecomunicazioni). Il trattamento dei dati personali avveniva **in assenza di informativa, favorendo un sistema automatico di credit score privo di trasparenza che escludeva gli ignari consumatori da una serie di servizi fondamentali.**
- 

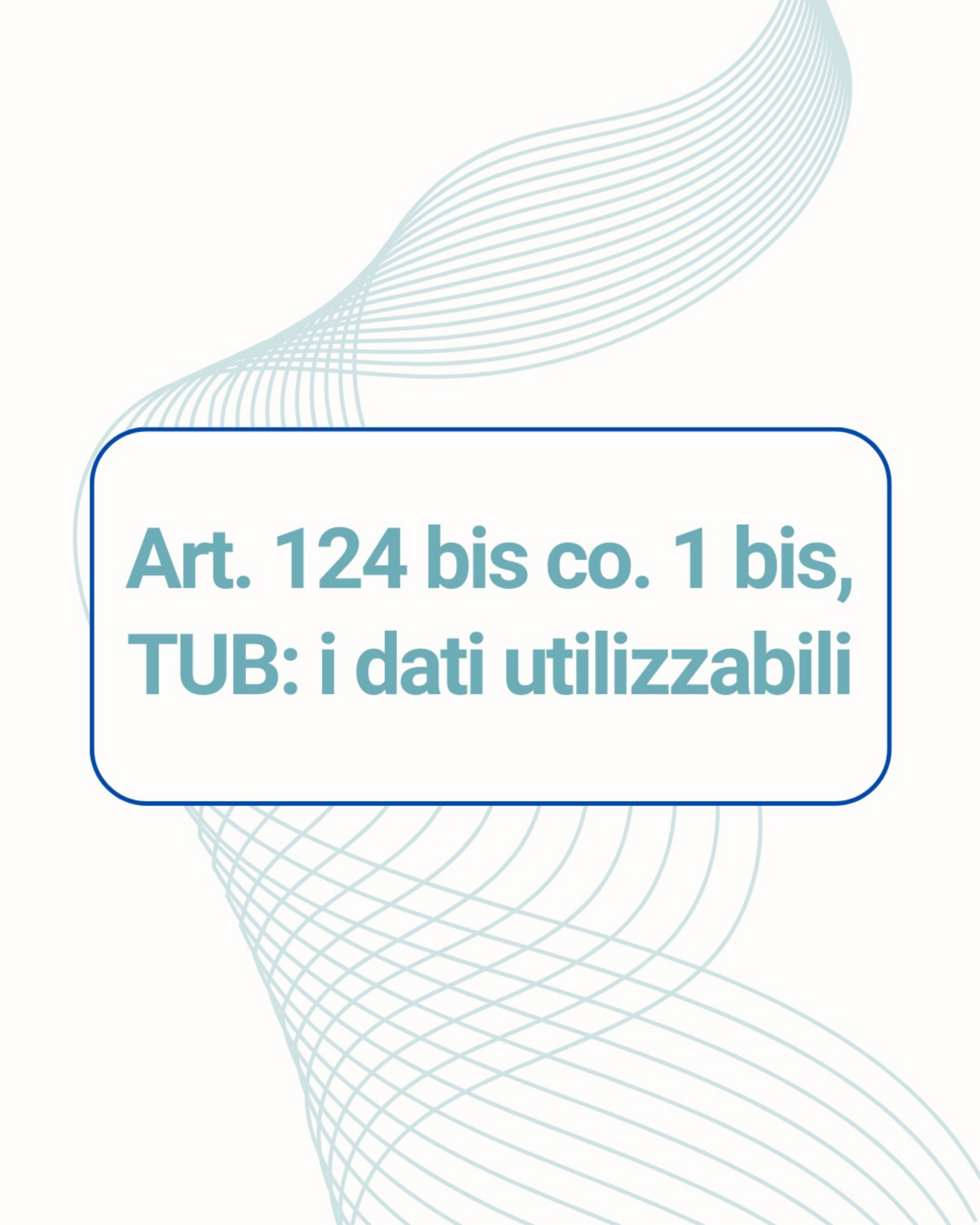


**D.lgs 31 dicembre
2025 n. 212: il nuovo
art. 124 bis del TUB**

Tra le rilevanti modifiche introdotte all'art. **124 bis del TUB** sulla valutazione del merito creditizio:

- **obblighi informativi e di trasparenza rafforzati** (anche nel caso di trattamento automatizzato eseguito intervento di un terzo)
- **supervisione umana**
- limitazione all'uso dei dati per effettuare la valutazione
- **diritti del consumatore**

Vediamo insieme le **principali novità**:



**Art. 124 bis co. 1 bis,
TUB: i dati utilizzabili**

- La **valutazione del merito creditizio** è effettuata sulla base delle informazioni sulla **situazione economica e finanziaria** del consumatore **necessarie e proporzionate** rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che **non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, par. 1 GDPR**
- Tali informazioni sono **ottenute da pertinenti fonti interne o esterne**, incluso il **consumatore** stesso e, ove necessario, sulla base della **consultazione** di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate
- **Non sono considerate fonti esterne i social network**

**Art. 124 bis co. 2 bis,
TUB: i diritti del
consumatore**

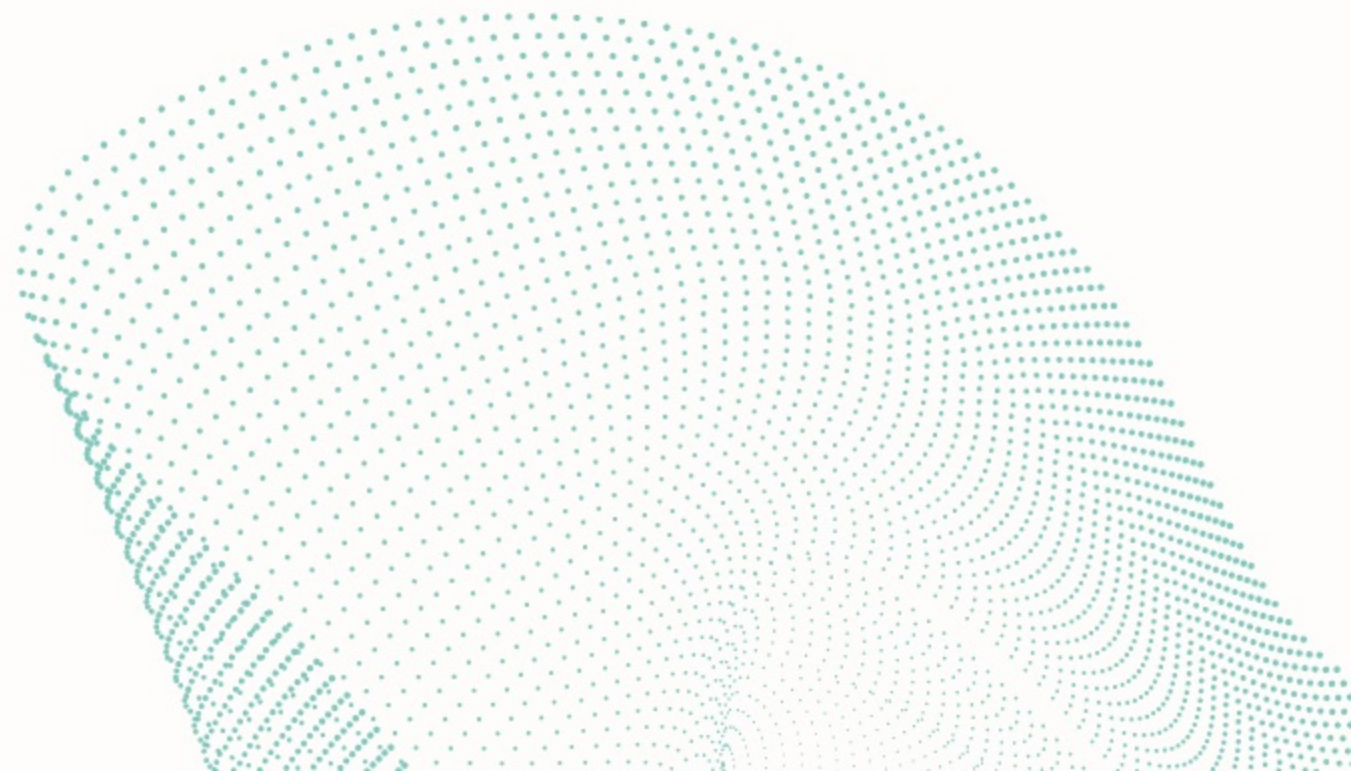
Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato dei dati personali, il consumatore ha **diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano**, ossia:

1. **chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi** derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;
- b) esprimere la propria **opinione** al finanziatore;
- c) chiedere un **riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione** relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.

**Art. 124 bis co. 2
quater, TUB: obblighi
di informazione**

Il finanziatore informa il consumatore:

- **dei diritti di cui al comma 2-bis prima**
dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi
dati personali su cui si fonderà la valutazione del
merito creditizio
- Se del caso, della circostanza che **il**
trattamento automatizzato dei suoi dati
personali sarà svolto da un terzo



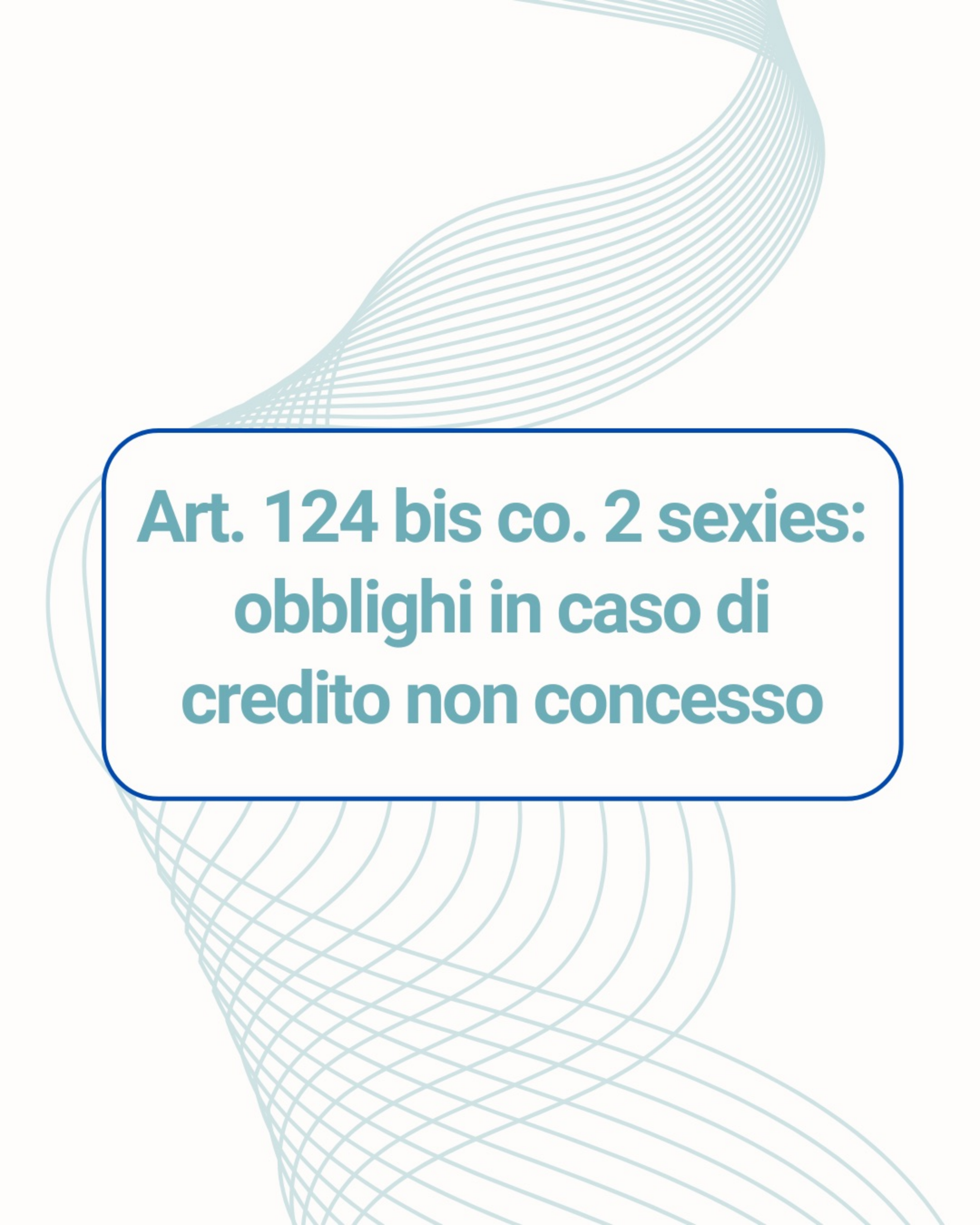
Art. 124 bis co. 2 ter, TUB: trattamento automatizzato del terzo

Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul **trattamento automatizzato** di dati personali del consumatore **ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore**: il finanziatore deve adottare le **misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione** di cui al comma 2-bis, lettera a).



Art. 124 bis co. 2 quinquies:

Restano **fermi gli ulteriori diritti previsti dal GDPR esercitabili** dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato.

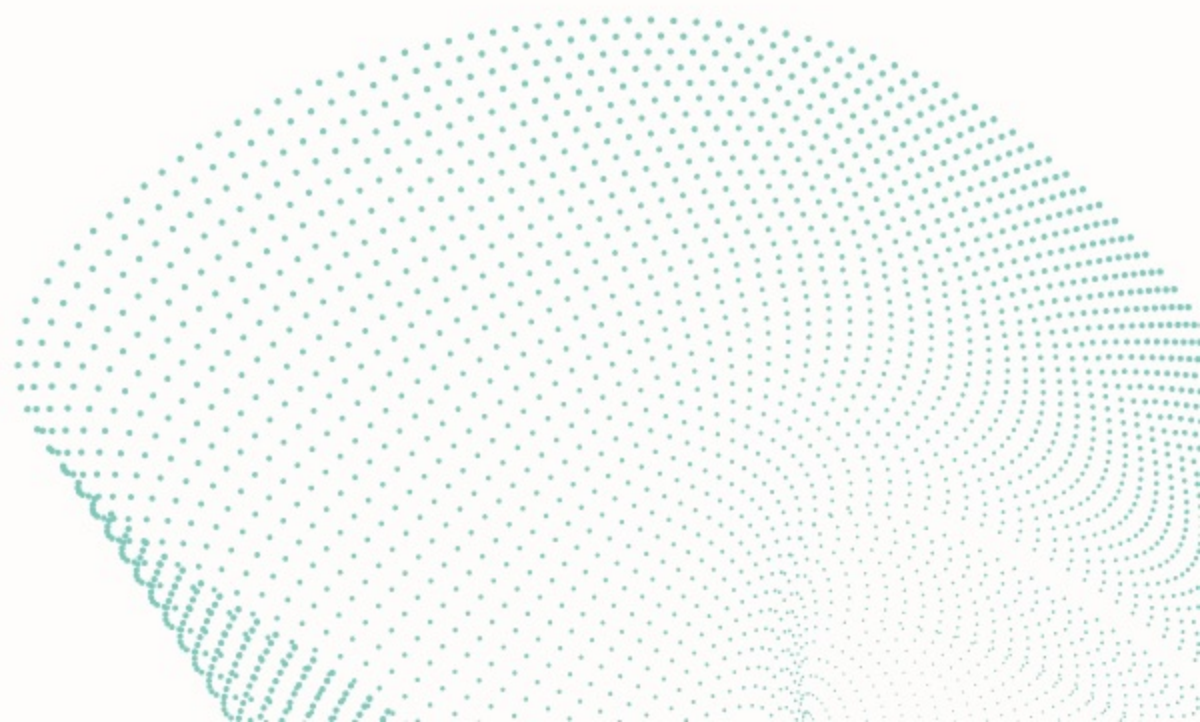


**Art. 124 bis co. 2 sexies:
obblighi in caso di
credito non concesso**

Cosa accade quando la domanda di credito è respinta?

- il finanziatore **informa il consumatore senza indugio** del rifiuto e, se del caso,
- **indirizza** il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili
- ***“informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione”***

Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle **informazioni presenti in una banca dati?** Il finanziatore **informa il consumatore immediatamente e gratuitamente** del risultato della **consultazione e degli estremi della banca dati** (art. 120 undecies co. 2 TUB)



CONCLUSIONI

La novellata disciplina sulla valutazione del merito creditizio offre, quindi, una **maggiore tutela per i consumatori-interessati** anche attraverso un'azione di coordinamento con le previsioni del GDPR.



Studio Previti

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

contatti@previti.it
www.previti.it



06.3234623
02.795587



Via Cicerone, 60 00193 Roma
Via Stradivari, 4 20131 Milano